

**COMUNE DI VIGNONE**  
**(Provincia del Verbano Cusio Ossola)**  
**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E**  
**REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI 2020**

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di aprile, presso il proprio Studio in Santhia', il sottoscritto dott. Daniele Tappari, revisore dei conti del Comune di Vignone, ha esaminato i prospetti contabili relativi al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e contestuali variazioni di bilancio da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione;

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con*

*provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nei prospetti contabili trasmessi dal Comune a corredo della proposta di deliberazione della Giunta Comunale.

Verificato che con il provvedimento di riaccertamento di cui alla assumenda delibera di giunta sono stati :

- individuati i residui attivi da mantenere, cancellare, reimputare
- individuati i residui passivi da mantenere, cancellare, reimputare

che pertanto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 e la conseguente variazione del bilancio 2020-2022 rispettano la normativa sopra richiamata.

## CONCLUSIONI

In considerazione di quanto in precedenza esposto il Revisore dei conti esprime un parere favorevole alla proposta di delibera di giunta avente ad oggetto il riaccertamento e la reimputazione dei residui e invita il Comune, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Santhia', 23 aprile 2021

IL REVISORE DEI CONTI

*(Dott. Daniele Tappari)*